

STATUTO ALPINEBITS ALLIANCE

Art. 1 Costituzione - oggetto

È costituita l'associazione “**AlpineBits Alliance**” con sede a Frangarto/Appiano. Si tratta di un'associazione libera e indipendente.

L'associazione non può distribuire utili né ripartire il patrimonio tra gli associati. L'associazione deve presentare annualmente i rendiconti all'assemblea degli associati. I contributi prestati dagli associati non possono essere rivalutati, né trasferiti ad altri. Ogni associato ha i medesimi diritti e i medesimi doveri. Ogni associato può partecipare all'elezione degli organi associativi con un voto alla pari degli altri associati. L'associazione osserva le direttive stabilite dall'art. 148 c. 8 e 9 del Dpr 917/86.

Art. 2 Scopo

L'oggetto dell'associazione „AlpineBits Alliance“ è il seguente:

- favorire lo scambio di dati turistici tramite l'interfaccia libera “AlpineBits”
- detenere il Copyright dell'interfaccia informatica libera “AlpineBits”
- proseguire l'ulteriore sviluppo e propagare l'effettivo utilizzo di “AlpineBits” sotto una licenza libera (una licenza libera è una licenza d'uso, che permette l'utilizzo libero e gratuito nonché l'ulteriore distribuzione di un'opera protetta dal diritto d'autore.),
- garantire la corretta applicazione dal punto di vista contrattuale e dal punto di vista tecnico dello standard “AlpineBits”.

Attività dell'associazione a titolo esemplificativo sono:

- l'organizzazione di incontri regolari tra gli associati, per coordinare e favorire l'ulteriore sviluppo dell'interfaccia,
- project management per l'effettiva messa in atto di tale sviluppo concordato,
- garantire la corretta applicazione dal punto di vista contrattuale della licenza d'uso,
- favorire lo scambio ed il dibattito all'interno della community (tutti coloro che implementano lo standard),
- attività per favorire la diffusione dello standard su tutti i piani.

Art. 3 Gli associati

Il numero di associati è illimitato.

Ogni associato deve ottemperare i seguenti criteri:

Possono diventare associati solo le imprese che sostengono attivamente lo standard di interfaccia AlpineBits partecipando al suo sviluppo. Semplici utilizzatori e mediatori dell'interfaccia non possono diventare associati.

Ogni associato deve accettare i principi e la filosofia dell'associazione, nonché viverli e rappresentarli. Adesioni temporanee non sono ammesse.

Art. 4 Adesione

Alla richiesta di adesione, il richiedente deve allegare l'attività esercitata nonché la sede aziendale. Il direttivo dell'associazione decide sulla richiesta di adesione. La decisione del direttivo non deve essere motivata.

Art. 5 Diritti e doveri dell'associato

Con l'adesione all'associazione, l'associato dichiara espressamente di accettare il presente statuto e di impegnarsi a rispettarlo insieme a tutte le decisioni prese in base a questo statuto dai rispettivi organi dell'associazione. L'adesione vale per un anno e si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore anno salvo recesso dell'associato, comunicato entro tre mesi dalla scadenza annuale per iscritto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'anno di adesione corrisponde all'anno associativo. L'associato è obbligato a pagare puntualmente la quota associativa fissata dagli organi associativi competenti. La quota è da pagare in seguito all'adesione ed al più tardi entro 30 giorni dalla stessa e le quote degli anni successivi entro la scadenza fissata. I diritti dell'associato sono esercitabili dallo stesso solo se in regola con i pagamenti delle quote dovute.

Nel caso di nuove adesioni all'associazione nel corso dell'anno, la quota per l'anno in corso viene calcolata per i mesi rimanenti, arrotondando per eccesso.

Art. 6 Perdita della qualità di associato

Si perde la qualità di associato:

- a) con lo scioglimento dell'associazione
- b) in seguito alla non ottemperanza al dovere di pagamento della quota associativa
- c) in seguito alla violazione delle norme statutarie
- d) in seguito alla mancata partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie degli associati per tre volte consecutive, dopo apposita decisione del direttivo
- e) per la terminazione dell'attività imprenditoriale dell'associato

Art. 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati
- b) il direttivo
- c) i revisori dei conti

Art. 8 L'assemblea degli associati

L'assemblea degli associati è composta da tutti gli associati dell'associazione. Nessun delegato può rappresentare più di due deleghe e può disporre al massimo di un voto per ciascuna delega oltre al suo stesso voto. Partecipano alle assemblee degli associati anche il direttivo e i revisori dei conti. Le decisioni si prendono con la maggioranza assoluta dei presenti in votazione palese o segreta.

L'assemblea ordinaria si riunisce una volta all'anno. L'assemblea straordinaria dell'associazione si riunisce sempre, quando almeno un terzo degli associati ne fa richiesta.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate dal direttivo in qualsiasi momento. L'assemblea è convocata con un invito da inviare almeno quindici giorni prima del termine stabilito, e può essere spedito anche via fax, posta elettronica o ogni altro mezzo di comunicazione analogo.

All'invito è da allegare l'ordine del giorno da trattare dall'assemblea. In casi di urgenza, l'assemblea può essere convocata con soli cinque giorni di preavviso.

Il numero legale per la valida deliberazione di decisioni da parte dell'assemblea è fissato nei due terzi degli associati presenti in prima convocazione, e di almeno la metà degli associati iscritti nella seconda convocazione. Una partecipazione telematica (videoconferenza o conferenza telefonica) degli iscritti è ammessa.

Art. 9 Competenze dell'assemblea degli associati

L'assemblea degli associati ha le seguenti competenze:

- a) verificare e stabilire le questioni, che sono di fondamentale importanza per l'associazione e la sua organizzazione, e stabilire le direttive da rispettare durante l'attività dell'associazione
- b) trattare e approvare, entro i primi quattro mesi dell'anno, il rendiconto dell'anno precedente, i rapporti del direttivo e dei revisori dei conti; in casi eccezionali il termine può essere esteso a sei mesi dall'inizio dell'anno
- c) eleggere gli altri organi dell'associazione secondo gli articoli successivi
- d) deliberare eventuali proposte di modifica di questo statuto
- e) esprimere il parere su ogni questione richiesta dal direttivo
- f) eleggere i revisori dei conti
- g) determinare la quota associativa

Art. 10 Direttivo

Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da uno o più associati nella persona dei rispettivi rappresentanti legali o delegati.

Art. 11 Competenze del direttivo

Il consiglio direttivo deve:

- a) fare quanto necessario per la realizzazione delle direttive
- b) il direttivo può attribuire deleghe per compiti specifici a determinate persone
- c) fare tutto quanto ritenuto utile per il raggiungimento degli obiettivi statuari
- d) prendere provvedimenti per la verifica e la soluzione dei problemi emersi
- e) seguire tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dal presente statuto
- f) esercitare l'amministrazione dell'associazione

Art. 12 Presidente del direttivo

Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione verso terzi e sta in giudizio per l'associazione. Ha il potere direttivo per l'attuazione delle decisioni dell'assemblea e prende i provvedimenti necessari per l'esercizio delle attività dell'associazione.

Nel caso di presenza di un consiglio direttivo composto da più persone, il presidente può attribuire una parte dei suoi compiti a questi.

Art. 13 Norme conclusive

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese. Solo gli associati o loro rappresentanti con mandato possono assumere tali cariche.

Gli eletti rimangono – se mantengono lo stato di associati – la carica per tre anni e possono essere rieletti.

Art. 14 Revisori dei conti

Uno o più revisori dei conti effettivi sono eletti dall'assemblea degli associati dell'associazione con un mandato di tre anni. I revisori non possono fare parte del direttivo, sorvegliano la corretta amministrazione economico-finanziaria dell'associazione e redigono il rapporto al bilancio conclusivo per l'assemblea. I revisori dei conti partecipano di diritto con funzioni consultorie alle riunioni dell'assemblea e del direttivo dell'associazione.

Art. 15 Patrimonio associativo

Il patrimonio dell'associazione (fondo comune) è composto da:

- a) le quote associative, conferite dagli associati al momento dell'adesione e dalle quote associative conferite annualmente dagli associati in base al presente statuto
- b) i riporti attivi di bilancio
- c) conferimenti volontari e lasciati a favore dell'associazione e di beni, di cui l'associazione acquista la proprietà a qualsiasi titolo giuridico

Le sopra menzionate quote associative e annuali non possono essere rivalutate, né trasferite. Durante la sussistenza dell'associazione non è ammesso attribuire ai propri associati – neanche in forma indiretta – utili, eccedenze di esercizio, fondi, riserve o quote di capitale, salvo i casi in cui una tale attribuzione o distribuzione sia prevista da norme di legge.

Art. 16 Rendiconto di fine anno

L'anno associativo inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. Ogni anno, il direttivo redige il rendiconto conclusivo dell'anno precedente, e lo presenta insieme ai rapporti del presidente del consiglio direttivo e dei revisori dei conti all'assemblea ordinaria. Il bilancio conclusivo deve essere consegnato ai revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea dell'associazione.

Art. 17 Revisioni statutarie

Modifiche allo statuto devono essere proposte dal direttivo oppure da almeno il 50% degli associati. Per decidere la modifica, il direttivo deve dare un parere positivo, successivamente l'assemblea dei soci deve autorizzarla. E' richiesta una maggioranza del 50% più un voto di tutti gli associati.

Art. 18 Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'associazione richiede il consenso della maggioranza degli associati. Nel caso di scioglimento, si nominano i liquidatori. Con lo scioglimento il patrimonio deve essere, salvo diversa disposizione di legge, devoluto ad un'altra associazione con scopo medesimo o con scopi di pubblica utilità. Il copyright dello standard dell'interfaccia "AlpineBits" e gli altri diritti dovranno essere trasferiti alla "Free Software Foundation Europe". Qualora questa organizzazione non dovesse più esistere al momento dello scioglimento dell'associazione o questa dovesse non accettare il trasferimento del copyright e gli altri diritti, l'assemblea determinerà un'altra organizzazione avente scopo analogo.

Art. 19 Diritto applicabile

Per quanto non disciplinato dal seguente statuto, si applicano le norme del codice civile della Repubblica Italiana. Il direttivo può emanare per tutte le aree, per cui lo ritiene necessario, nell'ambito dello statuto, ordinanze per disciplinare rapporti, compiti, competenze e responsabilità dei singoli campi di attività dell'associazione.

Art. 20 Clausola compromissoria

Il collegio arbitrale, composto da tre arbitri, verifica e concilia in modo amichevole e senza forma le liti tra gli organi dell'associazione e le liti tra gli associati e l'associazione quando adito. La parte ricorrente formula una richiesta scritta nominando un arbitro. La controparte nomina entro 15 giorni dalla comunicazione sul ricorso al collegio arbitrale, il secondo arbitro. I due arbitri così nominati scelgono entro 15 giorni il terzo arbitro con la funzione di Presidente del collegio arbitrale. Entro 90 giorni, il così composto collegio arbitrale delibera la sua decisione, pronunciando secondo equità. Il collegio decide caso per caso le modalità di procedimento e di accertamento delle prove. Le sue decisioni non sono impugnabili.

Art. 21 Clausola salvatoria

Qualora una disposizione del contratto dovesse risultare inefficace, questa non pregiudica l'efficacia delle altre disposizioni. Le parti si impegnano a trovare una regolamentazione efficace in sostituzione della disposizione inefficace e possibilmente vicina ad essa.

Per l'interpretazione del contratto, vale esclusivamente la versione in lingua tedesca firmata dagli associati fondatori.

Bressanone, 30 aprile 2013